



PROCURA GENERALE
DELLA REPUBBLICA - LECCE
9 LUG. 2014
NO _____ PROT° _____

TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice dott. ssa Simona PANZERA ha emesso la
seguinte

SENTENZA

a norma dell'art. 425 C.P.P., nella causa penale a carico di:

1. P. _____ C. _____ nato il _____/_____/_____ a Lecce e
residente in _____ n. _____
- libero presente -

➤ difeso di fiducia dall'Avv. Matteo Sances, del foro di
Lecce;

IMPUTATO

In ordine al reato di cui all'art. 10 ter D. L.vo n. 74/00, per non
aver versato, quale rappresentante legale della Ditta
J. _____) di P. _____ C. _____ con sede in Lecce, entro
il termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al
periodo d'imposta successivo (ovvero entro il 27.12.2008),
l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione
annuale relativa all'anno 2007 per un ammontare di euro
83.131,00.

In Lecce, il 27.12.2008.

Visto: 11 5 LUG. 2014
Lecce, il _____
IL SOG. PROCURATORE GENERALE
(Dott. Ferruccio DE SILLIANTONI)

N. 11074/2012 R.G.P.M.

N.157/2013 R.G.G.I.P.

N. 436/2014 R. Sent.

DATA

23.06.2014

Depositata in cancelleria il

9 LUG 2014

Il Funzionario Giudiziario

C. M. Lucia Cossa

LECCO

Data comunicazione ai sensi
dell'art. 608, 2° comma
C.P.P.

Notificata ex art. 442 C.P.P.

addl _____

Estratto esecutivo

addl _____

Estratto alla P.S.

Sentenza irrevocabile
il _____

N.C.P. _____

addl _____

Redatta scheda

Motivi della decisione

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal P.M. in data 15.10.13 nei confronti di P. _____ C. _____, si celebrava l'odierna udienza preliminare, nella quale il P.M. ed i difensori, utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo depositato a norma dell'art. 416 cpv. c.p.p., rassegnavano le rispettive conclusioni riportate in epigrafe.

Quindi, questo Giudice, ritenuto di potere decidere allo stato degli atti, pronunciava sentenza di proscioglimento, perché il fatto non è più previsto come reato ai sensi dell'art. 425 c.p.p. in ordine al reato di cui alla rubrica.

Rileva il giudicante che la condotta contestata, ossia il mancato versamento nei termini di legge dell'acconto IVA relativa all'anno di imposta 2007 per un ammontare pari ad e.83.131,00 non risulta più punibile ai sensi dell'art.10 ter D.lvo 74/00 a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.80/2014 del 7.4.2014.

Invero, con la citata sentenza la Corte ha dichiarato, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, la illegittimità costituzionale della norma incriminatrice di cui all'art. 10 ter D.lvo n.74/2000 nella parte in cui punisce l'omesso versamento dell'IVA per importi non superiori ad e.103.291,38.

Tanto premesso, le delineate risultanze processuali ostano all'apertura della fase dibattimentale ed impongono che nei confronti dell'odierno imputato venga pronunciata, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Ne consegue che devono essere restituiti all'avente diritto i beni in sequestro.

P.Q.M.

visto l'articolo 425 c.p.p.,
dichiara non luogo a procedere nei confronti di P. _____ C. _____ in ordine al reato ascrittogli, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Dispone la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

Motivazione riservata con termine di gg.90 per il deposito.

Lecce, 23 giugno 2014

Il Giudice dell'udienza preliminare
(*dr.ssa Simona Panzera*)

